



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 13 gennaio 2015, composta da:

Dott.ssa. Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario, relatore

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;


VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;



Visto il D.L. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Pove del Grappa (VI) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 21 ottobre 2014 prot. n.7636 con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota a firma del Sindaco e del Revisore dei conti prot. n.5119 del 4 novembre 2014 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7989 del 6 novembre 2014);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 1/2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDIATO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;




FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2012, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguente, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii, dall'Organo di revisione del Comune di Pove del Grappa (VI) emergevano le seguenti criticità:

- 1) **Rendiconto approvato in ritardo (30/06/2013);**
- 2) **Importo del fondo cassa indicato al punto 1.2. diverso da quello indicato al punto 1.6;**
- 3) **Ricorso all'anticipazione di tesoreria per 296 giorni;**
- 4) **Gestione residui: sfornamento del parametro di deficiarietà n. 4 (48,19%);**
- 5) **Progressiva riduzione dell'avanzo di amministrazione;**
- 6) **Indebitamento: sfornamento del parametro di deficiarietà n. 7 (181,2%) e ex art. 204 TUEL (8,082%);**
- 7) **Superamento del limite di ciu all'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 (59,4%).**

Con nota di risposta pervenuta in data 4 novembre 2014, in epigrafe richiamata, a firma del Sindaco e del Revisore Unico dei Conti, il comune di Pove del Grappa forniva le proprie argomentazioni e precisazioni in riscontro ai rilievi istruttori. In particolare:

- 1) quanto al rendiconto approvato in ritardo, l'ente ha chiarito che la data indicata era errata, in quanto il rendiconto è stato in effetti approvato entro il termine, e precisamente in data 29.4.2013. Il dato è stato corretto nella seconda versione del questionario, inviata in



sostituzione della precedente;

- 2) quanto alle incongruenze rilevate relativamente al fondo cassa finale, il Comune ha riconosciuto un ulteriore errore di compilazione, indicando come corretto il dato indicato al punto 1.2, provvedendo a correggere il questionario;
- 3) quanto alla gestione dei residui passivi e al conseguente sfioramento del parametro di deficiarietà n. 4 e alla riduzione dell'avanzo di amministrazione, già oggetto di rilievo in relazione al rendiconto 2011 (delibera 363/2013/PRSE), il Comune ha confermato quanto già dichiarato in sede di istruttoria sul rendiconto 2011 ("il paventato rischio di dissesto finanziario è stato eliminato": cfr. nota prot. n. 4063 del 27 settembre 2013) e ha dichiarato che è stata eseguita un'operazione di riaccertamento dei residui attivi con l'eliminazione di quelli di difficile riscossione, operazione con la quale "è stato messo in sicurezza l'esercizio 2013";
- 4) quanto all'indebitamento e allo sfioramento dei parametri n. 7 e ex art. 204 TUEL, il Comune ha dichiarato che la "prevalente consistenza del debito fa riferimento a mutui assunti in anni ante 2006" quando la capacità di indebitamento era del 25% delle entrate correnti, segnalando peraltro che il limite ex art. 204 TUEL verrà rispettato dal 2014, anno nel quale cesserà l'ammortamento di tutti i mutui contratti con l'INPDAP;
- 5) quanto, infine, al superamento del limite per la spesa di personale ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 il Comune, pur rettificando



parzialmente i dati comunicati con il questionario, ha evidenziato che il superamento è avvenuto per un importo ridotto (euro 1.667,23) e per iniziative sociali che a decorrere dall'esercizio 2013 è consentita la deroga.

DIRITTO

I. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità,



ascrivibile alla categoria del *<riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa>* (sentenza n. 179 del 2007):

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Infine, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del surrichiamato d.l. 174, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali – in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica – è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del



2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto *"su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa"* perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli *"obiettivi di finanza pubblica"* e a tutelare *"l'unità economica della Repubblica"* (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

II. Merito

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1,



commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2012 del Comune di Pove del Grappa, di cui ai rilievi istruttori formulati, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune in sede istruttoria -ampiamente riportato in narrativa-, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio dell'Ente, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

II.1. Si premette, comunque, che, alla luce delle precisazioni fornite dall'Amministrazione, possono ritenersi superati i profili di criticità relativi al ritardo nell'approvazione del rendiconto e al fondo cassa.

II.2. Permangono invece le riscontrate criticità connesse all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, alla gestione dei residui e al risultato di amministrazione, all'indebitamento e alla spesa di personale per le quali si richiama l'attenzione degli organi tecnici e politici (ognuno per quanto di propria competenza) affinché vengano adottate tutte le possibili misure consequenziali, anche prudenziali, a salvaguardia del bilancio.

II.2.1. Quanto al **ricorso all'anticipazione di tesoreria** (per 296 giorni, con conseguente maturazione di interessi per euro 1.841,81), allo **sforamento del parametro di deficitarietà n. 4** e al **risultato di amministrazione**, la Sezione, pur prendendo atto di quanto dichiarato dall'ente in sede istruttoria e riservando ai controlli sui successivi rendiconti

ogni ulteriore valutazione, non può non rilevare criticamente la situazione di **sofferenza** dei residui passivi di parte corrente, sottolineata anche



dall'assenza di programmazione dei pagamenti (risposta al quesito n. 1.13), che porta allo sfioramento del parametro 4 con un valore del 48,19%.

La Sezione, quindi, richiama l'attenzione dell'Ente sul fatto che il ripetuto utilizzo di anticipazioni di tesoreria rientra tra gli indicatori, evidenziati nell'art. 5 del D. Lgs 149/2011, che denotano uno squilibrio finanziario. Il Collegio richiama, pertanto, la disciplina di cui all'art. 222 TUEL, ricordando che il ricorso alle anticipazioni di tesoreria costituisce una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro onerosa. L'irregolarità in esame costituisce, quindi, senz'altro una violazione del principio di sana gestione finanziaria in quanto vera e propria anticamera dell'illiquidità e, quindi, dell'insolvenza, nei confronti della quale il Comune deve porre in essere ogni azione precauzionale e di contrasto. Rammenta, in proposito, che l'art. 3, comma 17, della legge 350/2003 consente il ricorso all'anticipazione di tesoreria, (che è una vera e propria forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, u.c. della Costituzione) per "superare una momentanea carenza di liquidità". Tale operazione, prolungata nel tempo, costituisce invece comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, potrebbe costituire una violazione della regola di destinazione dell'indebitamento alle spese di investimento. L'ente, pertanto, è tenuto a garantire gli effettivi equilibri del



bilancio di competenza, il cui mantenimento è finalizzato in definitiva anche a garantire gli equilibri di cassa. Richiama pertanto l'attenzione degli organi tecnici e politici dell'Ente sui nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 e dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, che all'articolo 3, modifica il TUEL in più parti elevando il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'ente locale ad obiettivo primario della gestione.

In relazione alla gestione dei residui ed allo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 4, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione sia degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, Organo di revisione, Segretario comunale), che degli organi politici, ognuno per la parte di competenza, sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui (sia attivi che passivi), finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione e/o il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza. L'alta concentrazione di residui, in specie attivi, qualora non congrui e riscuotibili, potrebbe determinare delle criticità in ordine alla reale consistenza del risultato di amministrazione con ovvie ripercussioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio. A sua volta, il mantenimento in bilancio dei residui, sia passivi che attivi, datati nel tempo, incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (artt. 187 e 228, 4° comma, del T.U.E.L.), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i debiti o incassati i crediti. I residui, infatti, una volta riportati nel bilancio,



concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare ovvero di pagare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponda alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo. La possibilità di utilizzare l'avanzo deve, infatti, sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso e, quindi, nell'ipotesi che qui viene in rilievo, con l'importo dei residui attivi e con la certezza e i tempi previsti per la loro riscossione. Questo viene evidenziato anche in relazione al nuovo obbligo sancito dall'art. 6, comma 17 del DL 95/2012 convertito dalla L 135/2012. Il legislatore, prevede altresì che, con motivato parere dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo solo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi o passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie/debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. Ciò premesso, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, atteso anche lo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4, la Sezione raccomanda l'effettuazione (da parte degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza) della verifica costante degli equilibri di bilancio e di un attento monitoraggio della gestione dei



residui – soprattutto di quelli vetusti – in vista non solo dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 comma 17 D.L. 95/2012, ma anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia dei predetti equilibri.

II.2.2. In relazione allo sforamento del parametro di deficitarietà n. 7,

“Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)” – ed **al mancato rispetto del limite all'indebitamento posto dall'art. 204 TUEL (8,082%)**-, si osserva che la presenza di uno stock complessivo di debito nella misura rilevata (181,2%), determina una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni.


Pertanto, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, la Sezione ritiene opportuno segnalare che ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve considerare comunque il contesto generale in cui si opera. L'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può infatti non tener conto degli obblighi derivanti

dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di



III.2.3 In relazione al **limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010**, la Sezione richiama l'attenzione sul fatto che detto vincolo risponde tanto all'obiettivo di contenere il costo del lavoro c.d. atipico quanto alla finalità di evitare che le pubbliche amministrazioni, sottoposte ai limiti e vincoli in materia di spesa per il personale e nuove assunzioni, ricorrano a contratti di lavoro flessibile per eludere detti limiti e vincoli. La Sezione evidenzia che la prescritta e doverosa riduzione e/o contenimento della spesa di personale rappresenta uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al patto di stabilità che quelli esclusi, in guisa che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato dalla cui violazione discende, a titolo di sanzione, il divieto di assunzione. La norma che detto obiettivo pone è, dunque, norma di carattere imperativo, non derogabile (cfr. Sezione Controllo Lombardia, delibere nn. 881/PAR del 16.9.2010 e 882/PAR/2010 del 21.9.2010; delibere di questa Sezione n. 316/2012/PRSP per n. 177/2013/PRSP).

In conseguenza, la violazione della norma vincolistica di riferimento deve formare oggetto di apposita pronuncia, in quanto, come precisato dall'art.1, comma 676 della legge n. 296/2006, le disposizioni in materia, sono dettate, ai fini di tutela dell'unità economica della Repubblica, affinché gli enti locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e, ai sensi dell'articolo 77 bis del decreto legge 112/2008 come convertito dalla




legge 133/2008, dette disposizioni costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 terzo comma, e 119 secondo comma della Costituzione.

III. Questa Sezione, conclusivamente, ritiene che, ferme restando tutte le raccomandazioni già formulate in relazione a ciascun elemento di irregolarità/criticità, in relazione alle medesime vada assunta specifica pronuncia ai sensi del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, resa dall'organo di revisione del Comune di Pove del Grappa (VI), e della successiva istruttoria, in relazione al rendiconto medesimo:

- 1) accerta il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 4 essendo il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (per la precisione: il 48,19%);
- 2) accerta il mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 7- *Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL) - atteso che lo stock complessivo del debito*



rapportato alle entrate correnti comporta un'incidenza pari al 181,2%, nonché del parametro di cui all'art. 204 TUEL (8,082%);

- 3) invita l'ente ad avviare un serio monitoraggio della situazione finanziaria e a mettere in moto tutti i possibili strumenti per riportare i parametri di deficitarietà strutturale all'interno della rispettiva soglia di fisiologicità;
- 4) raccomanda all'organo di revisione di effettuare un'accurata verifica delle difficoltà dell'Ente in ordine alla gestione della liquidità;
- 5) accerta che il Comune di Pove del Grappa nell'esercizio 2012 ha violato i vincoli posti alla spesa per il personale dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito in l. 102/2009, che impone alle amministrazioni pubbliche ed agli enti locali di rispettare, per le forme di lavoro flessibile ivi indicate, un limite complessivo di spesa pari al 50% di quella sostenuta nel 2009 (59,4%);
- 6) invita l'Amministrazione comunale a prestare, anche per il futuro adeguata attenzione ai limiti fissati dalla legge per il contenimento delle spese di personale e delle spese in generale ed alle norme che li disciplinano;
- 7) richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate

- 8) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché



all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pove del
Grappa (VI) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2015.

Il Magistrato estensore

Il Presidente f.f.

Dott.ssa Daniela Alberghini

Dott.ssa Elena Brandolini

Depositato in Segreteria il **30 DIC. 2015**

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

